

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.22

del 28.01.2008

O G G E T T O

Approvazione schema di convenzione disciplinante il conferimento di incarico professionale per la difesa in giudizio del Comune di Molfetta.

L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco Sindaco.**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 5 luglio 2006 è entrato in vigore il D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazione nella Legge 04.08.2006 N. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 – con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali – ha abrogato l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti,

Considerato che, fino alla entrata in vigore della Legge succitata, il rapporto professionale tra cliente e avvocato era disciplinato sotto l’aspetto economico dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004 n. 127 che stabiliva i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale, prevedendo tariffe minime e massime per gli onorari e la inderogabilità delle tariffe minime e dei diritti;

Rilevato che l’abrogazione di tale disciplina ha introdotto il principio della negoziabilità del rapporto professionale tra cliente e avvocato sotto l’aspetto economico

Ritenuto, pertanto, di procedere a disciplinare la materia del conferimento di incarico professionale per la difesa in giudizio del Comune di Molfetta, secondo lo schema di convenzione qui allegato;

Vista la propria deliberazione n. 132 del 07.06.2007, esecutiva a norma di legge, con la quale è disciplinato il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente;

Visti gli articoli dal 2229 al 2238 del Codice Civile

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. e U.A. Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l’art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare lo schema di convenzione per il conferimento di incarico professionale ex art. 2230 del Codice Civile e D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di riservarsi, trattandosi di concordare i compensi con il professionista incaricato, una deroga allo schema di convenzione di che trattasi nei casi di eccezionale rilevanza del contenzioso.
- 3) Di demandare al Dirigente o Funzionario competente la predisposizione della convenzione con il professionista incaricato, secondo lo schema come sopra approvato, e la relativa sottoscrizione.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento all’U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza, al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti per opportuna conoscenza.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.



COMUNE DI MOLFETTA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLFETTA E L'AVV. _____ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 2230 COD. CIV. E D.L. N. 223/2006 CONVERTITO IN LEGGE 248/2006.

Tra il Comune di Molfetta (BA) con sede in Molfetta (BA), codice fiscale 00306180720 in persona del Dr. _____, Dirigente _____, facultato alla stipula del presente contratto in forza del provvedimento amministrativo successivamente indicato

E

L'Avv. _____ con studio in _____ Via _____
C.F. _____ iscritto presso l'Albo degli avvocati del foro di _____

Premesso:

- che con determinazione n. _____ del _____ è stata assunta la decisione di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al _____ dal Sig. _____ ricorrente, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. _____;
- che il presente contratto ha forza di legge tra le parti e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge.

Ciò premesso, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

- 1) il Comune di Molfetta conferisce all'Avv. _____, che accetta, l'incarico di rappresentarlo nel procedimento dinanzi al _____ giusta determinazione n. _____ del _____ resa eseguibile ai sensi di legge.
- 2) il legale è tenuto a concordare con i dirigenti del comune, seppure nelle linee di larga massima, la strategia difensiva avuto particolare riferimento alle ragioni poste a supporto della motivazione del provvedimento di costituzione in giudizio.

ART. 2

- 1) il valore della controversia è di € _____, come determinato a norma del codice di procedura civile.
- 2) Nella liquidazione del compenso di cui al successivo art. 3 l'Amministrazione avrà riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti palesemente diverso da quello desunto a norma del comma precedente.

ART. 3

- 1) L'avv. _____ si impegna a richiedere, a conclusione del giudizio, un compenso calcolato nella seguente misura:

- a) in caso di esito del giudizio pienamente favorevole per l'Ente: onorario ai minimi tariffari, detratte le spese di soccombenza pagate dalla controparte;
 - b) in caso di esito parzialmente favorevole: onorario ai minimi tariffari ridotti del 10%, detratte le spese di soccombenza pagate dalla controparte;
 - c) in caso di soccombenza: onorario ai minimi tariffari ridotti del 20%;
 - d) in caso di transazione o estinzione del giudizio si applicherà l'onorario sub b).
- 2) Il compenso comprenderà l'onorario come sopra determinato e i diritti di avvocato.
 - 3) Il compenso di cui ai precedenti commi 1) e 2) è calcolato sulla base delle tariffe professionali indicate negli allegati A) e B) del D.M. n. 127/2004.
 - 4) Dal compenso determinato ai sensi dei precedenti commi 1) e 2) sono da detrarre gli eventuali acconti già erogati al professionista, ai sensi del successivo art. 4.
 - 5) Al compenso determinato ai sensi dei precedenti commi 1) e 2) sono da aggiungere il CAP e l'IVA previsti dalla Legge.
 - 6) Oltre al compenso determinato ai sensi dei precedenti commi 1) e 2) al professionista incaricato saranno riconosciute e liquidate le eventuali spese sostenute e documentate.
 - 7) Il professionista incaricato, a conclusione del giudizio, emetterà parcella o nota spese secondo le previsioni di cui ai precedenti commi. La parcella o nota spese sarà verificata dagli uffici comunali, se del caso, in contraddittorio con il professionista.
 - 8) L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere il parere di congruità al competente Ordine Forense; il relativo costo sarà a carico dell'Ente.
 - 9) Il professionista emetterà fattura soltanto dopo aver ricevuto apposito avviso dalla Ragioneria Comunale.
 - 10) Di riservarsi una deroga al presente schema di convenzione nei casi di eccezionale rilevanza del contenzioso.

ART. 4

- 1) L'Ente potrà erogare acconti al professionista incaricato con le seguenti modalità:
 - a) €400,00 per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace;
 - b) €780,00 per i giudizi dinanzi al Tribunale Civile o al T.A.R. o alla Commissione Tributaria Provinciale;
 - c) € 1.050,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello o alla Commissione Tributaria Regionale;
 - d) €2.500,00 per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione.
- 2) Gli acconti di cui sopra sono al lordo di CAP e IVA.
- 3) L'Amministrazione si riserva la possibilità di concedere ulteriori acconti in corso di causa, su esplicita motivata richiesta del professionista incaricato, solo per procedimenti di particolare complessità.
- 4) Gli importi di cui al comma 3 del presente articolo sono determinati dalla Giunta Comunale.

ART. 5

- 1) Resta salvo il diritto dell'Avv. _____ in caso di soccombenza della controparte e di condanna della medesima alle spese di giudizio, di incassare direttamente da quest'ultima le spese di lite, previa cessione del relativo credito pro-solvendo da parte dell'Ente. Nell'ipotesi di incasso della somma resta fermo l'obbligo a restituire le somme percepite a titolo di acconto. Al professionista sarà erogata l'eventuale differenza rispetto al compenso come determinato ai sensi del precedente art. 3).

ART. 6

- 1) L'Avv. _____ si impegna, altresì:
 - a) a specificare nelle parcelle le voci di tariffe professionali applicate con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle rispettive tabelle professionali A) e B) del Decreto Ministero della Giustizia 8 aprile 2004 n. 127 (G.U. Supplemento Ordinario n. 95/L del 18 maggio 2004);
 - b) a determinare gli onorari nonché le spese fisse forfettarie che gli dovranno essere rimborsate sul valore della causa indicato dall'art. 2;
 - c) a far pervenire all'Amministrazione Comunale copia di tutti gli atti contestualmente alla presentazione degli stessi e di qualsiasi altra documentazione connessa, comprese eventuali ordinanze.

ART. 7

- 1) Il pagamento del compenso professionale avrà luogo compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ente entro l'esercizio finanziario nel quale viene presentata la parcella. In caso ciò non fosse possibile, il Legale accetta fin d'ora la possibilità di pagamenti in acconto senza maturazione di interessi di sorta. Il saldo della parcella dovrà essere comunque garantito entro e non oltre il successivo terzo esercizio finanziario oltre quello in corso.
- 2) Il professionista si impegna per tutto il periodo di cui al precedente comma 1) a non attivare procedure coattive di pagamento.
- 3) Il pagamento avrà luogo con le modalità previste dall'Ordinamento Contabile degli Enti Locali mediante emissione di mandato di pagamento presso la Tesoreria del Comune di Molfetta, conservando tuttavia il Professionista la facoltà di comunicare una diversa modalità di pagamento i cui costi rimarranno a proprio carico.
- 4) E' esclusa per il professionista la possibilità di cedere il proprio credito a terzi per tutto il periodo di cui al comma 1).

ART. 8

- 1) L'avv. _____ nel rispetto delle norme dettate dalla deontologia professionale ed in particolare dall'art. 37 del codice deontologico forense, si impegna a non patrocinare per tutta la durata del presente incarico, azioni legali e controversie contro il Comune di Molfetta quantunque afferenti questioni di altra natura.

ART. 8

- 1) Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, è competente il foro di Trani, rinunciando pertanto il Professionista alla competenza di qualsiasi altro foro.

ART. 9

- 1) L'Amministrazione ha facoltà di chiedere al professionista incaricato pareri verbali o scritti in merito al giudizio oggetto dell'incarico. Il legale è tenuto ad esprimerli. La relativa prestazione rientrerà nel compenso come determinato ai sensi del precedente art. 3.
- 2) Nel caso di giudizio incardinato presso un foro diverso da quello di Trani, in cui sorga la necessità per il professionista incaricato di procedere alla domiciliazione presso altro collega del foro competente, il compenso come determinato ai sensi del precedente art. 3 sarà unico per entrambi i legali.

ART. 10

- 1) Nel caso in cui l'Ente conferisca l'incarico a più avvocati per uno stesso giudizio, a ciascuno di essi sarà riconosciuto un compenso proporzionale all'opera prestata, nell'ambito dell'unico compenso ex art. 3 da liquidarsi per il giudizio come fosse unico professionista.
- 2) Nel caso in cui l'Ente conferisca al professionista incaricato più contenziosi connessi per materia con il giudizio oggetto dell'incarico, il compenso come determinato ai sensi del precedente art. 3 rimarrà unico, ma potrà essere aumentato del 5% per ogni contenzioso oltre il primo.

ART. 11

- 1) In caso di rinuncia all'incarico da parte del professionista incaricato, gli sarà dovuto il compenso di cui al precedente art. 3 corrispondentemente ridotto alle prestazioni erogate fino alla rinuncia.
- 2) L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, può revocare l'incarico conferito in ogni stato e grado del processo. In tal caso il compenso sarà erogato con le modalità di cui al precedente comma 1).

ART. 12

- 1) Il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la variazione della sede dello studio, la variazione della partita IVA e in genere ogni variazione connessa con l'incarico ricevuto, restando indenne l'Ente da ogni responsabilità per la mancata tempestiva comunicazione a carico del professionista.
- 2) Nel caso, invece, in cui l'Ente subisca danni per la mancata comunicazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione – in contraddittorio con il professionista – si riserva la facoltà di attivare azione di danni a carico del legale o di ridurre corrispondentemente il compenso dovuto ai sensi del precedente art. 3.

Molfetta, lì _____

IL DIRIGENTE

L'AVVOCATO
